

## **Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Fred Olsen SA è condannata alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

### **Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 ottobre 2007, Commissione/Italia**

#### **(Causa C-217/06)**

«Inadempimento di uno Stato — Appalti di lavori pubblici — Direttiva 71/305/CEE — Nozione e limiti di un appalto di lavori pubblici — Inadempimento che ha prodotto tutti i suoi effetti»

1. *Ricorso per inadempimento — Inadempimento eliminato prima della scadenza del termine stabilito nel parere motivato — Irricevibilità (Art. 226 CE) (v. punto 21)*
2. *Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Ambito d'applicazione (Direttiva del Consiglio 71/305) (v. punto 23)*

## **Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 3 e 12 della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5) — Aggiudicazione mediante

trattativa privata senza pubblicazione di un bando di gara d'appalto di lavori avente ad oggetto la realizzazione delle opere menzionate nella delibera del Consiglio comunale di Stintino 14 dicembre 1989, n. 48 e, segnatamente, «la progettazione esecutiva e costruzione delle opere per l'adeguamento tecnologico e strutturale, riordino e completamento delle reti idriche e fognanti, della rete viaria, delle strutture e attrezzature di servizio dell'abitato, dei nuclei di insediamento turistico esterni e del territorio del Comune di Stintino, compreso il risanamento ed il disinquinamento della costa e dei centri turistici dello stesso».

## **Dispositivo**

- 1) La Repubblica italiana, avendo fatto proseguire l'esecuzione di almeno una delle opere affidate dal Comune di Stintino alla società Maresar Soc. Cons. arl ai sensi della convenzione firmata il 2 ottobre 1991, n. 7, e degli atti aggiuntivi conclusi successivamente dalle stesse parti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, e in particolare degli artt. 3 e 12 della medesima.
  
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 4 ottobre 2007,  
Finlandia/Commissione**

**(Causa C-457/06 P)**

«Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Atto che non produce effetti giuridici vincolanti — Risorse proprie delle Comunità europee — Procedimento di infrazione — Art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Interessi di mora — Negoziazione di un accordo su un pagamento in via provvisoria — Lettera di rifiuto»